



*Consiglio regionale della Campania*

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE**

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

**PDL N.** \_\_\_\_\_

**PRIMO FIRMATARIO PDL:** CORRADO MATERA

**TITOLO:** Strategia regionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne della Campania

### **Sezione 1)**

#### **DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO**

L'analisi del contesto finanziario e programmatico evidenzia come, nel corso degli ultimi anni, gli interventi a favore delle aree interne siano stati caratterizzati da una significativa pluralità di fonti di finanziamento e di strumenti attuativi, riconducibili sia alla programmazione nazionale che a quella regionale ed europea. In particolare, le politiche per le aree interne si sono sviluppate prevalentemente nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), affiancata da ulteriori interventi settoriali finanziati attraverso fondi europei (in particolare FESR, FSE+ e FEASR), risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), nonché strumenti di programmazione regionale in ambiti quali sanità, istruzione, trasporti, sviluppo economico, agricoltura e turismo.

Tale pluralità di fonti, pur rappresentando un elemento di ricchezza in termini di opportunità finanziarie, ha determinato nel tempo una certa frammentazione degli interventi, sia sotto il profilo delle modalità di accesso alle risorse, sia in relazione alla governance e al coordinamento delle politiche attuate. Gli interventi risultano, infatti, spesso distribuiti tra diversi programmi, missioni di bilancio e strumenti di pianificazione, con conseguente difficoltà di integrazione e di piena valorizzazione degli effetti sinergici delle politiche pubbliche nei territori interessati.

In questo quadro, emerge l'esigenza di rafforzare il coordinamento e l'integrazione delle azioni già esistenti, attraverso un approccio unitario e sistemico che consenta di superare la logica degli interventi settoriali e frammentati. La presente proposta normativa si colloca in tale prospettiva, ponendosi l'obiettivo di mettere a sistema il complesso delle politiche e delle risorse già disponibili, mediante strumenti di programmazione integrata e di coordinamento istituzionale, senza introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare, la legge mira a consolidare un modello di intervento strutturale a favore delle aree interne, che superi la dimensione sperimentale e programmatica della SNAI e consenta una più stabile integrazione delle politiche regionali, nazionali ed europee, valorizzando in modo coordinato le risorse finanziarie esistenti.



Consiglio regionale della Campania

**Sezione 2)**

**INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI)  
DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE**

| ART.                | PRESENZA ONERI | STIMA ONERI | DATI - CRITERI - METODI<br>UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 2                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 3                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 4                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 5                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 6                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 7                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 8                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 9                   | NO             | //          | //                                                                       |
| 10                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 11                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 12                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 13                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 14                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 15                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 16                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 17                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 18                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 19                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 20                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 21                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 22                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 23                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 24                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 25                  | NO             | //          | //                                                                       |
| 26                  | NO             | //          | //                                                                       |
| <b>Totale Oneri</b> |                | € 0,00      |                                                                          |



Consiglio regionale della Campania

**Sezione 3)**

**INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI**

**RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**

PER IL TRIENNIO 2026-2028 (l.r. 27 marzo 2026, n. 3)

**Sezione A)**

**Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011**

| NATURA SPESA                    | corrente     | conto capitale   |        |
|---------------------------------|--------------|------------------|--------|
|                                 | annuale      | pluriennale      |        |
| TIPOLOGIA SPESA                 | obbligatoria | non obbligatoria |        |
|                                 | anno //      | Importo //       |        |
| STANZIAMENTO                    | anno //      | Importo //       |        |
|                                 | anno //      | Importo //       |        |
|                                 | anno //      | Importo //       |        |
| MISSIONE - PROGRAMMA<br>-TITOLO | Missione     | Programma        | Titolo |
|                                 | //           | //               | //     |

| MODALITÀ DI COPERTURA                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------|----|----|
| Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa | // | // |
| Risorse presenti in fondi speciali                          | // | // |



*Consiglio regionale della Campania*

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| Ricorso a nuove o maggiori entrate | // | // |
| altre modalità                     | // | // |

#### **Sezione B)**

**Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa**

**TITOLO:** //

**TIPOLOGIA DELL'ENTRATA:** //

#### **Sezione C)**

**In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa, indicare idonea copertura finanziaria compensativa**

//

#### **Sezione 4)**

### **CASI DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI LEGGE**

Gli articoli da 1 a 4 della proposta di legge definiscono i principi generali, le finalità, l'ambito di applicazione e gli strumenti di programmazione degli interventi per le aree interne, configurandosi come disposizioni di natura ordinamentale e di indirizzo. In particolare:

- l'articolo 1 individua le finalità e gli obiettivi generali della legge, senza introdurre misure operative direttamente onerose;
- l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle aree interne, con funzione meramente ricognitiva e classificatoria;
- l'articolo 3 disciplina il raccordo con gli strumenti di programmazione regionale e le modalità di attuazione degli interventi, senza prevedere nuove linee di finanziamento.

L'articolo 4 è relativo invece agli strumenti di comunicazione e informazione. La relativa attuazione è assicurata attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione istituzionale e i canali informativi già nella disponibilità dell'amministrazione regionale, anche mediante il riuso e l'aggiornamento di piattaforme, portali e banche dati esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Eventuali attività di adeguamento o implementazione degli strumenti digitali saranno svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



*Consiglio regionale della Campania*

Le disposizioni richiamate non determinano dunque nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si limitano a definire il quadro generale di riferimento entro cui si collocano gli interventi settoriali disciplinati dagli articoli successivi:

- *Art. 5 - Diritto alla salute e inclusione sociale*

L'articolo 5 della proposta di legge reca disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, promozione della medicina di prossimità e integrazione socio-sanitaria.

Le previsioni contenute nella disposizione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come misure di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale, attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'articolo non introduce nuovi livelli essenziali di assistenza, né istituisce servizi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, limitandosi a orientare l'azione amministrativa verso il rafforzamento dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria nelle aree interne, in coerenza con gli obiettivi di riequilibrio territoriale.

Gli interventi previsti trovano copertura nell'ambito del finanziamento ordinario del Servizio sanitario regionale, a valere sul Fondo sanitario regionale, che già ricomprende le risorse destinate all'assistenza territoriale, alla medicina generale e ai servizi di prossimità, nonché nell'ambito delle risorse destinate al sistema integrato dei servizi sociali.

Ulteriore copertura è rinvenibile nella programmazione sanitaria regionale vigente, che già prevede interventi di potenziamento dell'assistenza territoriale e della medicina di prossimità, nonché nelle risorse statali ed europee destinate al settore sanitario e socio-sanitario, ivi incluse quelle afferenti alla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Per quanto concerne le disposizioni relative al personale sanitario, si evidenzia che le stesse sono formulate nel rispetto della contrattazione collettiva vigente e si collocano nell'ambito dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale, potendo essere attuate mediante strumenti già previsti dall'ordinamento, senza determinare nuovi o maggiori oneri.

Sotto il profilo specifico delle politiche sociali, la disposizione si inserisce nel quadro della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale), che disciplina il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari e prevede strumenti di programmazione territoriale, quali i Piani di zona, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili. L'articolo si pone pienamente in continuità con tale impianto, rafforzandone l'attuazione nei territori delle aree interne, senza ampliarne il perimetro finanziario.

In sintesi, l'articolo 5 non determina effetti finanziari aggiuntivi, in quanto le relative misure sono realizzate attraverso la riallocazione, l'integrazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente", Titolo 1 "Spese correnti" e Programma 02 "Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale";



*Consiglio regionale della Campania*

- alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programmi 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” e 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

● *Art. 6 - Famiglia e natalità*

L'articolo reca disposizioni volte al sostegno della famiglia e della natalità nelle aree interne, con l'obiettivo di contrastare il declino demografico e favorire la permanenza e l'insediamento delle giovani generazioni nei territori interessati. Le misure previste si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia di politiche sociali e familiari e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo non introduce nuove prestazioni sociali né diritti soggettivi immediatamente esigibili, ma orienta l'utilizzo delle risorse già destinate al sostegno delle famiglie, alla natalità e ai servizi educativi e socio-sanitari, con specifico riferimento ai territori delle aree interne.

La disposizione si inserisce nel quadro normativo regionale vigente, e in particolare nella legge regionale n. 11/2007, nonché nella legge regionale 11 novembre 2024, n. 18, in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità, già dotate di proprie coperture finanziarie. L'articolo si pone pertanto in continuità con tali strumenti, senza ampliarne il perimetro finanziario.

Le finalità previste trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate al sistema integrato dei servizi sociali e delle politiche familiari, anche attraverso la programmazione territoriale dei Piani di zona e l'utilizzo coordinato delle risorse nazionali ed europee.

In conclusione, l'attuazione dell'articolo 6 è assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, e ai Programmi:

- 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- 06 “Interventi per il diritto alla casa” Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

● *Art. 7 - Infrastrutture e trasporto pubblico*

L'articolo reca disposizioni volte al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, attraverso interventi in materia di trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile e infrastrutture viarie.

Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione



*Consiglio regionale della Campania*

regionale nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, la disposizione ha l'unico fine di orientare l'azione regionale verso il rafforzamento dell'accessibilità dei territori delle aree interne, anche mediante l'adozione di modelli innovativi e flessibili di mobilità, quali i servizi a chiamata, la mobilità condivisa e l'integrazione tra diverse modalità di trasporto.

Le misure previste si inseriscono nel quadro normativo e programmatico regionale vigente in materia di trasporto pubblico locale e infrastrutture, ed in particolare nella legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, recante la riforma del sistema del trasporto pubblico locale, che disciplina l'organizzazione dei servizi, i contratti di esercizio e i relativi meccanismi di finanziamento. Gli interventi risultano altresì coerenti con la programmazione regionale di settore, ivi inclusi il Piano regionale dei trasporti e gli atti attuativi adottati dalla Giunta regionale, già finanziati nell'ambito delle risorse destinate al sistema della mobilità e delle infrastrutture.

Gli interventi previsti trovano pertanto copertura nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale e alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di competenza regionale, già allocate nel bilancio regionale e integrate con risorse statali ed europee.

Le misure relative ai servizi di trasporto a chiamata, alla mobilità condivisa e all'integrazione dei sistemi di trasporto si inseriscono nell'ambito dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e della programmazione regionale vigente, senza determinare nuovi oneri. Parimenti, gli interventi relativi alla viabilità e alle infrastrutture sono attuati nell'ambito della programmazione regionale delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, già finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee, ivi incluse quelle afferenti al Fondo sviluppo e coesione (FSC) e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

In definitiva, l'attuazione dell'articolo è assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" e Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

- **Art. 8 - Accesso ai servizi e infrastrutture digitali**

L'articolo reca disposizioni volte a favorire l'accesso ai servizi digitali e il potenziamento delle infrastrutture digitali nei territori delle aree interne, al fine di ridurre il divario digitale e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione, attuabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'articolo orienta l'azione regionale verso il rafforzamento dell'accesso ai servizi digitali e delle infrastrutture di connettività nelle aree interne, anche attraverso il coordinamento con le politiche nazionali ed europee in materia.



*Consiglio regionale della Campania*

Le disposizioni si inseriscono nel quadro della programmazione regionale per l'Agenda digitale e risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione e gli atti attuativi adottati dalla Giunta regionale, già finanziati nell'ambito delle risorse destinate all'innovazione e alla digitalizzazione.

Ulteriore copertura è rinvenibile nelle risorse statali ed europee destinate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo delle infrastrutture digitali, ivi incluse quelle afferenti al PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

L'attuazione dell'articolo è dunque assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

● *Art. 9 - Istruzione e diritto allo studio*

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento dell'offerta educativa e di istruzione nelle aree interne, nonché al miglioramento dell'accesso ai servizi connessi al diritto allo studio, al fine di contrastare la dispersione scolastica e sostenere la permanenza delle comunità nei territori interessati.

Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia di istruzione, diritto allo studio e servizi educativi, attuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione è espressamente formulata nel rispetto delle competenze statali in materia di ordinamenti scolastici e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, e si limita a promuovere interventi di supporto, integrazione e accesso ai servizi, riconducibili alla competenza regionale in materia di diritto allo studio e servizi educativi.

Gli interventi previsti si inseriscono nel quadro normativo regionale vigente, ed in particolare nella legge regionale 1° febbraio 2005, n. 4, (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione), nonché nella legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), già dotate di proprie coperture finanziarie.

L'articolo si pone in continuità con tali strumenti, rafforzandone l'attuazione nei territori delle aree interne e senza ampliare il perimetro finanziario di riferimento.

Un ulteriore riferimento è costituito dalla programmazione regionale in materia di dimensionamento della rete scolastica e di diritto allo studio, attuata in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, nonché dagli atti di pianificazione e dagli strumenti di programmazione finanziaria adottati dalla Giunta regionale, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili.

Le misure relative ai servizi ausiliari all'istruzione, quali il trasporto scolastico e i servizi di mensa, si collocano nell'ambito delle competenze regionali e locali e risultano già sostenute attraverso le risorse destinate al diritto allo studio e ai servizi educativi, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali.



*Consiglio regionale della Campania*

Gli interventi per il sostegno economico agli studenti e alle famiglie, nonché quelli per il contrasto alla dispersione scolastica e il rafforzamento delle competenze, trovano copertura nell'ambito delle risorse statali ed europee già destinate al settore, ivi incluse quelle afferenti al Fondo sociale europeo plus (FSE+) e al PNRR, in particolare per quanto riguarda le misure di inclusione, digitalizzazione e miglioramento dell'offerta educativa.

Gli interventi in materia di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche e di innovazione didattica risultano coerenti con le politiche regionali in materia di infrastrutture digitali e con gli strumenti di programmazione già finanziati, mentre quelli relativi al miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza degli edifici scolastici si collocano nell'ambito della programmazione regionale delle opere pubbliche e degli interventi di edilizia scolastica, anch'essi già dotati di copertura finanziaria.

In estrema sintesi, l'attuazione dell'articolo 9 è assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programmi 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", 6 "Servizi ausiliari all'istruzione" e 7 "Diritto allo studio", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 1 "Interventi per l'infanzia e i minori", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti".

● *Art. 10 - Orientamento, formazione professionale e lavoro*

L'articolo reca disposizioni in materia di orientamento, formazione professionale e politiche attive del lavoro nelle aree interne, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze, l'occupabilità dei giovani e il rafforzamento del tessuto produttivo locale.

Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale nei settori della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, attuabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. La disposizione si colloca, inoltre, nell'ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale e servizi per il lavoro e non introduce nuovi strumenti di intervento, ma promuove il rafforzamento e l'integrazione di quelli già esistenti, con particolare riferimento ai territori delle aree interne.

Gli interventi previsti si inseriscono nel quadro normativo nazionale e regionale vigente, ed in particolare nel sistema della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro disciplinato dalla normativa statale e attuato a livello regionale, nonché nel sistema dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) e degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili.

A livello regionale, le disposizioni risultano coerenti con la programmazione in materia di formazione e lavoro e con gli strumenti attuativi adottati dalla Regione Campania, ivi inclusi quelli



*Consiglio regionale della Campania*

relativi al funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego e alle politiche di raccordo con il sistema produttivo.

Ulteriore copertura è rinvenibile nelle risorse europee destinate al settore, con particolare riferimento al FSE+, che finanzia interventi di formazione, orientamento, inclusione attiva e politiche per l'occupazione, nonché alle risorse del PNRR destinate al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e del sistema della formazione.

Le misure relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ai servizi di orientamento e alle politiche attive si inseriscono nell'ambito delle attività dei servizi per l'impiego e delle reti territoriali già esistenti, senza determinare nuovi oneri; gli interventi per il sostegno all'autoimprenditorialità e all'imprenditoria giovanile e femminile risultano, invece, coerenti con gli strumenti regionali di sostegno allo sviluppo economico e alle imprese, già dotati di copertura finanziaria.

In conclusione, l'attuazione dell'articolo 10 è assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese in conto capitale".

● *Art. 11 - Attività sportiva*

L'articolo reca disposizioni volte a promuovere la diffusione dell'attività sportiva nelle aree interne, quale strumento di tutela della salute, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita, nonché di valorizzazione dei territori. Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia di sport e politiche sociali, attuabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. La disposizione si colloca nell'ambito delle competenze regionali in materia di promozione delle attività sportive e non introduce nuovi strumenti di intervento, ma promuove il rafforzamento e l'integrazione di quelli già esistenti, con particolare riferimento ai territori delle aree interne.

Gli interventi previsti si inseriscono nel quadro normativo regionale vigente in materia di promozione dell'attività sportiva, e in particolare nella legge regionale 25 novembre 2013, n. 18, recante la disciplina degli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, già dotata di propri strumenti di programmazione e di copertura finanziaria, oltre che nel quadro della programmazione regionale vigente in materia di impiantistica sportiva e promozione dello sport e dei relativi strumenti attuativi.



*Consiglio regionale della Campania*

In particolare, le misure relative alla realizzazione, al recupero e alla riqualificazione degli impianti sportivi si collocano nell'ambito della programmazione regionale delle opere pubbliche e degli interventi di impiantistica sportiva, già finanziati con risorse regionali, statali ed europee, anche a valere sul FSC e sui programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Gli interventi volti a favorire l'accesso alla pratica sportiva e il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche si inseriscono nell'ambito degli strumenti regionali di promozione sportiva e delle politiche di inclusione sociale, senza determinare nuovi oneri.

Le iniziative relative all'organizzazione di eventi sportivi risultano coerenti con le politiche regionali di valorizzazione territoriale e di promozione sociale, già sostenute attraverso gli strumenti di programmazione esistenti.

L'attuazione dell'articolo 11 è così assicurata dalla riallocazione e migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti";
- per i profili di promozione della salute, alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale", Titolo 1 "Spese correnti".

#### ● Art. 12 - *Territorio rurale*

L'articolo reca disposizioni volte alla valorizzazione integrata del territorio rurale nelle aree interne, con particolare riferimento allo sviluppo delle attività agricole e forestali, alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità dei sistemi territoriali. Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale nei settori dell'agricoltura, della forestazione, del governo del territorio e dello sviluppo rurale, attuabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione si inserisce nel quadro di una nutrita legislazione regionale, già dotata di strumenti di programmazione e di copertura finanziaria e richiamata espressamente dalla norma, ed in particolare:

- la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
- la legge regionale 8 agosto 2014, n. 20;
- la legge regionale 6 novembre 2018, n. 39; la legge regionale 6 novembre 2008, n. 15;

Ulteriore riferimento è costituito dalla normativa nazionale e regionale in materia di distretti del cibo, distretti rurali e filiere agroalimentari locali, nonché dai regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ed europeo.

Gli interventi previsti risultano, inoltre, coerenti con gli strumenti di programmazione regionale cofinanziati dall'Unione europea, ed in particolare con il Piano strategico della Politica agricola



*Consiglio regionale della Campania*

comune (PAC) e con i programmi di sviluppo rurale, che già finanziano misure per il sostegno alle imprese agricole, l'insediamento dei giovani agricoltori, la tutela del paesaggio rurale e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Le misure relative al sostegno delle attività agricole e forestali, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale si collocano nell'ambito della programmazione regionale vigente e risultano già finanziate attraverso risorse regionali, statali ed europee, ivi incluse quelle afferenti al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al FSC.

L'attuazione dell'articolo 12 risulta assicurata dalla riallocazione e dalla migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese in conto capitale"; Programma 02 "Caccia e pesca", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

#### ● Art. 13 - *Resilienza energetica*

L'articolo reca disposizioni volte a promuovere il rafforzamento della resilienza energetica nelle aree interne, quale condizione per la sicurezza dei servizi essenziali, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo socio-economico dei territori.

Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia energetica, attuabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. La disposizione si colloca nel quadro della normativa statale ed europea vigente in materia di energia, con particolare riferimento alle politiche di promozione delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e delle comunità energetiche rinnovabili, e non introduce nuovi strumenti di intervento, ma promuove il rafforzamento e l'integrazione di quelli già esistenti.

Gli interventi previsti risultano coerenti con la programmazione energetica regionale e con gli strumenti attuativi adottati dalla Regione Campania, nonché con le politiche nazionali ed europee in materia di transizione energetica. In particolare, le misure relative alla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, allo sviluppo dei sistemi di autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili e agli interventi di efficientamento energetico trovano copertura nell'ambito delle risorse già destinate a tali finalità attraverso i programmi regionali, nazionali ed europei.

Ulteriore copertura è rinvenibile nelle risorse del PNRR, in particolare per quanto riguarda le comunità energetiche rinnovabili e l'efficientamento energetico, nonché nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).



*Consiglio regionale della Campania*

Le attività di supporto tecnico e amministrativo agli enti locali e alle comunità territoriali si inseriscono nell'ambito delle funzioni regionali di assistenza tecnica e accompagnamento alla progettazione, già finanziate nell'ambito della programmazione vigente.

Riassumendo, l'attuazione dell'articolo 13 è assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

● *Art. 14 - Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici*

L'articolo reca disposizioni volte a riconoscere e promuovere la tutela della biocapacità territoriale e dei servizi ecosistemici nelle aree interne, quali elementi fondamentali per l'equilibrio ambientale, la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile dei territori.

Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia ambientale, territoriale e forestale, attuabili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente; la disposizione si inserisce, inoltre, nel quadro della normativa regionale vigente in materia di tutela dell'ambiente, gestione del territorio e valorizzazione delle risorse naturali, ed è coerente con gli strumenti di pianificazione e programmazione già adottati dalla Regione Campania. In modo particolare, gli interventi previsti risultano coerenti con la normativa regionale in materia forestale e di gestione del territorio, nonché con le politiche di tutela del paesaggio e della biodiversità, già oggetto di specifici strumenti di programmazione.

Ulteriore riferimento è costituito dalla programmazione europea in materia ambientale e climatica, ed in particolare dalle politiche connesse alla Strategia europea per la biodiversità, al *Green Deal europeo* e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

Le misure relative alla tutela degli ecosistemi, alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla prevenzione dei rischi naturali e alla conservazione della biodiversità trovano copertura nell'ambito delle risorse già destinate a tali finalità attraverso la programmazione regionale, nazionale ed europea, ivi incluse quelle afferenti al FEASR, al FESR e al FSC.

Le iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione si inseriscono nell'ambito delle attività già finanziate a valere sui programmi regionali e sui fondi europei, senza determinare nuovi oneri.

L'attuazione dell'articolo 14 risulta garantita unicamente dalla riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti"



*Consiglio regionale della Campania*

e Titolo 2 “Spese in conto capitale”; Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;

- alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”.

- *Art. 15 - Sostegno all’insediamento residenziale*

L’articolo reca disposizioni volte a promuovere il sostegno all’insediamento residenziale nelle aree interne, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento e favorire il riequilibrio demografico e socio-economico dei territori. Le misure previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e coordinamento della programmazione regionale in materia di politiche abitative, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio immobiliare, attuabili nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

La disposizione si inserisce nel quadro normativo regionale vigente in materia di governo del territorio e politiche abitative, ed è coerente con gli strumenti di programmazione già adottati dalla Regione Campania, nonché con gli interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente.

Gli interventi previsti, relativi al sostegno all’acquisto e al recupero degli immobili, al riutilizzo del patrimonio edilizio inutilizzato e alla valorizzazione dei centri storici, trovano copertura nell’ambito delle risorse già destinate alle politiche abitative e alla rigenerazione urbana, anche attraverso programmi regionali, statali ed europei; le misure di sostegno economico, i contributi in conto capitale e gli strumenti di garanzia richiamati dalla disposizione risultano invece attuati nell’ambito degli strumenti già previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, senza determinare nuovi oneri.

Ulteriore copertura è rinvenibile nelle risorse destinate ai programmi di rigenerazione urbana e sviluppo territoriale, nonché nei fondi europei, in particolare il FESR, e nelle risorse del PNRR, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio e dei centri urbani.

In sintesi, l’attuazione dell’articolo 15 è assicurata mediante la riallocazione e la migliore finalizzazione delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”; Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per misure integrate di sviluppo territoriale;
- alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti”.

- *Art. 16 - Sostegno alla locazione*

L’articolo 16 introduce disposizioni finalizzate a favorire l’accesso alla locazione abitativa nelle aree interne, quale leva per contrastare i fenomeni di spopolamento e agevolare l’insediamento



*Consiglio regionale della Campania*

stabile della popolazione nei territori interessati. Le previsioni contenute nella norma non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si inseriscono nell'ambito degli strumenti già operativi nel settore delle politiche abitative e sono attuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le misure delineate si collocano nel solco della disciplina vigente in materia di sostegno alla locazione, con particolare riferimento agli interventi di contributo al canone già previsti e finanziati a livello regionale e statale, nonché alle iniziative volte alla promozione del mercato della locazione a canone concordato. Le azioni dirette alla valorizzazione degli immobili sfitti e alla mobilitazione del patrimonio edilizio inutilizzato risultano, inoltre, coerenti con gli strumenti regionali di rigenerazione urbana e con le politiche di recupero del patrimonio esistente, già sostenute attraverso programmi regionali e fondi nazionali ed europei.

Le iniziative finalizzate a facilitare l'incontro tra domanda e offerta abitativa, realizzate in collaborazione con gli enti locali, si configurano invece come attività di coordinamento e accompagnamento, riconducibili alle funzioni già esercitate dalle amministrazioni competenti, senza necessità di ulteriori stanziamenti; a ciò si aggiunge che le misure previste trovano integrazione con i programmi finanziati dal FESR e con le risorse del PNRR, per quanto riguarda gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

In conclusione, l'attuazione dell'articolo 16 è garantita mediante l'utilizzo delle risorse già allocate nei pertinenti ambiti di spesa del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa", Titolo 1 "Spese correnti";
- alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per interventi integrati di recupero del patrimonio immobiliare.

● *Art. 17 - Sostegno ai processi di sviluppo economico*

L'articolo disciplina interventi volti a sostenere i processi di sviluppo economico nelle aree interne, favorendo il rafforzamento del sistema produttivo, la diversificazione delle attività economiche e la valorizzazione delle vocazioni territoriali.

Le disposizioni non determinano effetti finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto si inseriscono nell'ambito delle politiche di sviluppo economico già attivate dalla Regione e sono attuate attraverso la rimodulazione e l'integrazione degli strumenti esistenti. Le azioni previste si collocano, infatti, nel quadro della programmazione regionale in materia di sostegno alle imprese, innovazione e competitività, risultando coerenti con gli strumenti già operativi a favore delle micro, piccole e medie imprese, nonché con le politiche di sviluppo delle filiere produttive e dei sistemi locali.

In primo luogo, gli interventi relativi alla promozione dell'innovazione tecnologica e digitale, al rafforzamento delle filiere e alla diversificazione economica trovano copertura nelle risorse



*Consiglio regionale della Campania*

destinate alla competitività del sistema produttivo, già allocate nei programmi regionali e nei fondi europei: le misure previste risultano pienamente coerenti con FESR, nonché con le componenti del PNRR, tra cui:

- Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, con riferimento agli interventi per la digitalizzazione delle imprese e il sostegno alla competitività;
- Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, per gli interventi connessi allo sviluppo sostenibile delle filiere produttive e dei territori.

Le iniziative finalizzate all’attrazione di investimenti e al supporto alle imprese si configurano, inoltre, come attività di facilitazione, accompagnamento e semplificazione amministrativa, già svolte nell’ambito delle funzioni regionali, anche attraverso il sistema degli sportelli unici e, in particolare, mediante il SURAP regionale, istituito dall’articolo 19 della Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.

Le misure di supporto alle attività economiche connesse al turismo sostenibile, rurale e culturale si integrano con le politiche regionali di valorizzazione territoriale e con i programmi di sviluppo turistico già finanziati.

Infine, l’attuazione dell’articolo 17 è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse già disponibili nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto capitale”; Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per gli interventi di supporto alle infrastrutture economiche;
- alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”.

#### ● Art. 18 - *Sostegno al commercio*

L’articolo introduce misure finalizzate al rafforzamento del sistema commerciale nelle aree interne, con l’obiettivo di preservare i servizi di prossimità, sostenere la vitalità economica dei centri abitati e contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto si innestano su strumenti già operativi nell’ambito delle politiche regionali per il commercio e lo sviluppo economico, e sono attuate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le azioni previste si collocano, in modo particolare, nel quadro della disciplina regionale di settore, a partire dal sistema delineato dalla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio), che prevede strumenti specifici per il sostegno alle attività commerciali, la promozione dei distretti del commercio e il supporto alle imprese attraverso i centri di assistenza tecnica (CAT).

Gli interventi diretti alla riqualificazione delle attività esistenti, alla promozione dell’innovazione e alla valorizzazione dei locali sfitti risultano coerenti con le politiche regionali di rigenerazione urbana e con i programmi di sostegno alle imprese già finanziati.



*Consiglio regionale della Campania*

Le misure finalizzate al contrasto della desertificazione commerciale e al sostegno delle attività economiche sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e si inseriscono nell'ambito degli strumenti già previsti dalla normativa vigente.

Le attività di accompagnamento e supporto alle imprese, realizzate anche attraverso il SURAP e i CAT, si configurano come servizi di assistenza tecnica e amministrativa già assicurati nell'ambito dell'organizzazione regionale.

Le disposizioni risultano inoltre coerenti con i programmi europei e con il PNRR, con particolare riferimento alla Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", per gli interventi di digitalizzazione e innovazione delle attività commerciali e alla Missione 5 "Inclusione e coesione", per le misure volte al rafforzamento dei servizi di prossimità e alla coesione territoriale.

L'attuazione dell'articolo 18 risulta così assicurata mediante l'utilizzo delle risorse già allocate nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per gli interventi di riqualificazione urbana.

#### ● Art. 19 - *Sostegno al turismo*

L'articolo introduce disposizioni finalizzate alla promozione del turismo sostenibile nelle aree interne, valorizzando il patrimonio territoriale, le identità locali e le forme di ospitalità diffuse.

Le previsioni normative non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si inseriscono nell'ambito delle politiche turistiche già attivate dalla Regione e si attuano attraverso strumenti e risorse disponibili a legislazione vigente. Gli interventi delineati risultano, inoltre, coerenti con il quadro normativo regionale di riferimento e, in particolare, con le disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale, tra cui la legge regionale 5 luglio 2023, n. 13, che disciplina il riconoscimento e la promozione degli ecomusei, quali strumenti di valorizzazione delle identità locali.

Le azioni relative allo sviluppo del turismo lento, alla realizzazione di itinerari tematici e alla promozione dell'ospitalità diffusa si integrano con la programmazione regionale in materia di turismo e con gli interventi già finanziati a favore della valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche.

Le misure previste trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate allo sviluppo turistico, nonché nei programmi cofinanziati dai fondi europei, in particolare il FESR, per gli interventi infrastrutturali e di valorizzazione territoriale.

Le disposizioni risultano inoltre coerenti con il PNRR, con specifico riferimento alla Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" (in particolare agli interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico e per la digitalizzazione dell'offerta) e alla



*Consiglio regionale della Campania*

Missione 5 “Inclusione e coesione” (per le iniziative volte alla rigenerazione dei territori e al rafforzamento dell’attrattività delle aree interne).

Le attività di coordinamento, promozione e accompagnamento si collocano nell’ambito delle funzioni istituzionali già esercitate dalla Regione e dagli enti locali, senza determinare nuovi oneri.

L’attuazione dell’articolo è così garantita mediante l’utilizzo delle risorse già allocate nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per interventi integrati di sviluppo territoriale.

● *Art. 20 - Cultura e paesaggio*

L’articolo 20 introduce disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico delle aree interne, con particolare attenzione ai centri storici, ai borghi e alle espressioni identitarie delle comunità locali.

Le misure previste non determinano effetti finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto si inseriscono nel quadro delle politiche culturali e di valorizzazione del territorio già attive e sono attuate mediante l’impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi delineati risultano altresì coerenti con la normativa statale di riferimento in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché con la programmazione regionale in ambito culturale, paesaggistico e territoriale.

In primo luogo, le azioni relative alla conservazione e al recupero del patrimonio storico-architettonico e del paesaggio rurale si collocano nell’ambito degli strumenti già esistenti di pianificazione e valorizzazione del territorio, anche in integrazione con le politiche di rigenerazione urbana e rurale. Le iniziative di promozione delle attività culturali, creative e artistiche e di valorizzazione del patrimonio immateriale trovano copertura nelle risorse già destinate al sostegno delle attività culturali e delle reti territoriali, senza comportare nuovi stanziamenti.

Le forme di cooperazione tra enti locali, istituzioni culturali e soggetti del terzo settore si configurano come modalità organizzative e gestionali già previste nell’ambito della programmazione regionale. Le disposizioni risultano inoltre coerenti con i programmi europei e con il PNRR.

L’attuazione dell’articolo 20 è dunque garantita mediante l’utilizzo delle risorse già allocate nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto capitale”;



*Consiglio regionale della Campania*

- alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”.

● *Articolo 21 - Tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità*

L’articolo reca disposizioni volte alla tutela, al recupero e alla valorizzazione dell’agrobiodiversità nelle aree interne, con particolare riferimento alle varietà vegetali locali, alle razze animali autoctone e ai sistemi agricoli tradizionali. Le previsioni normative non determinano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si inseriscono nell’ambito delle politiche agricole e di sviluppo rurale già attivate e sono attuate mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. Gli interventi previsti risultano altresì coerenti con il quadro normativo e programmatico regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché con le politiche europee connesse alla tutela della biodiversità e alla sostenibilità dei sistemi agricoli.

In particolare, le azioni relative alla conservazione delle risorse genetiche, al sostegno delle pratiche agricole tradizionali e alla valorizzazione delle produzioni locali trovano copertura nell’ambito degli strumenti previsti dalla PAC e dei programmi di sviluppo rurale, finanziati dal FEASR; le iniziative volte al rafforzamento delle filiere agroalimentari di prossimità e alla valorizzazione economica delle produzioni locali risultano coerenti con le politiche regionali di sviluppo delle aree rurali e con gli strumenti di sostegno alle imprese agricole già operativi.

Le attività di ricerca, sperimentazione e trasferimento delle conoscenze si inseriscono nel quadro delle azioni già finanziate nell’ambito della cooperazione tra sistema produttivo e sistema della ricerca, senza comportare nuovi stanziamenti. Le disposizioni risultano inoltre coerenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” (per gli interventi connessi alla tutela della biodiversità, alla sostenibilità agricola e alla gestione delle risorse naturali) e alla Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” (per gli aspetti legati all’innovazione e al trasferimento tecnologico nel settore agricolo).

L’attuazione dell’articolo 21 viene dunque assicurata dall’utilizzo delle risorse già allocate nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

● *Art. 22 - Patrimonio collettivo*

L’articolo reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla valorizzazione del patrimonio collettivo nelle aree interne, inteso quale insieme di beni, risorse naturali e assetti territoriali funzionali alla coesione sociale e allo sviluppo sostenibile.



*Consiglio regionale della Campania*

Le previsioni normative non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si configurano come interventi di indirizzo e di promozione, attuati nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. La disposizione si inserisce nel quadro della normativa nazionale vigente in materia di domini collettivi e usi civici, ed in particolare nella legge 20 novembre 2017, n. 168, che riconosce il ruolo delle collettività locali nella gestione dei beni collettivi e ne disciplina i principi fondamentali.

Gli interventi previsti risultano coerenti con le politiche regionali in materia di gestione del territorio, tutela ambientale e valorizzazione delle risorse locali, e si realizzano attraverso strumenti già operativi, senza introdurre nuove linee di finanziamento.

Le azioni relative al recupero dei beni pubblici e alla promozione di forme di gestione condivisa si collocano nell'ambito delle iniziative di rigenerazione territoriale e di amministrazione partecipata già sostenute dalla Regione.

Le iniziative di rigenerazione ambientale, sociale ed economica basate sulla gestione comunitaria delle risorse territoriali trovano integrazione nei programmi regionali e nei fondi europei destinati allo sviluppo sostenibile e alla coesione territoriale, oltre che nel PNRR.

In conclusione, l'attuazione dell'articolo 22 è garantita mediante l'utilizzo delle risorse già allocate nei pertinenti ambiti del bilancio regionale, con particolare riferimento:

- alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" e Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti".

Gli articoli da 23 a 26 recano disposizioni di carattere organizzativo, di monitoraggio e di coordinamento dell'attuazione della legge, prive di autonoma rilevanza finanziaria.